REGOLAMENTO (CEE) N. 1160/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1982

relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 [2], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2898/81 [6], ha istituito la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari; che l'esperienza ha dimostrato la necessità di modificare ulteriormente in più punti le disposizioni di detto regolamento; che, per maggior chiarezza ed efficacia amministrativa, la regolamentazione applicabile in materia dovrebbe essere al tempo stesso codificata;

considerando che i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, richiesti durante un periodo in cui la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari è sospesa, non possono implicare la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario;

considerando che a determinate condizioni è giustificato sul piano economico autorizzare le parti interessate a procedere alla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, se viene ripristinata la possibilità della fissazione anticipata;

considerando che in taluni casi il rilascio di titoli d'importazione e di esportazione è subordinato ad un determinato periodo di validità; che, se la domanda di titolo comporta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario e tale fissazione è sospesa nello stesso periodo, in forza della regolamentazione attuale, la fissazione anticipata viene respinta; che tale periodo non è stato istituito per tener conto delle variazioni monetarie; che è pertanto opportuno escludere dagli effetti della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari le domande di titoli presentate prima della sospensione della fissazione anticipata;

considerando che le difficoltà che giustificano la sospensione della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario non dovrebbero generalmente essere tali da indurre ad estendere la sospensione ai prelievi o alle restituzioni stabiliti in base a procedura di gara; che è opportuno prevedere che, salvo disposizioni particolari, la possibilità di fissare in via anticipata l'importo compensativo monetario a far data dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte conserva la sua validità durante il periodo di sospensione; che l'interessato dovrebbe, in tutti i casi, valersi di tale possibilità al momento della presentazione dell'offerta e non già, come avviene attualmente, all'atto della presentazione della domanda di titolo;

considerando che occorre precisare che tutti i richiami alla procedura di gara contenuti nel regolamento (CEE) n. 243/78 si riferiscono esclusivamente a situazioni in cui prelievi e restituzioni sono fissati mediante gara sulla base di disposizioni comunitarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82 [8], ha sostituito il regolamento (CEE) n. 192/75 [9]; che il regolamento (CEE) n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 [11], ha sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75 [12] e che il rego-

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
[5] GU n. L 37 del 7. 2. 1978, pag. 5.
[6] GU n. L 287 dell'8. 10. 1981, pag. 1.
[7] GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
[8] GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.
[9] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
[10] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[11] GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.
[12] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

lamento (CEE) n. 3033/80, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1059/69 [2]; che i richiami ai regolamenti così sostituiti dovrebbero essere aggiornati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Negli scambi con i paesi terzi, gli importi compensativi monetari sono fissati in anticipo secondo le modalità e condizioni previste dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per importo compensativo monetario il complesso degli elementi seguenti:

a) l'importo risultante, per i prodotti in causa, dall'applicazione dell'allegato I dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari;

b) — il coefficiente indicato nell'allegato II dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari,

— il tasso rappresentativo applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati in ECU.

Per taluni prodotti trasformati, questi due ultimi elementi sono, se del caso, differenziati a seconda dei prodotti di base agricoli per i quali la restituzione è fissata in anticipo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le consegne di cui all'articolo 5 e all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79 sono considerate come scambi con i paesi terzi.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Belgio e il Lussemburgo (UEBL) sono considerati come un unico Stato membro.

Articolo 2

1. L'importo compensativo monetario è fissato in anticipo su domanda degli interessati.

L'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all'importazione o all'esportazione o la restituzione all'esportazione sono fissati in anticipo per il titolo in causa.

Per i prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso.

2. I prelievi o le restituzioni fissati in base a gara sono da considerarsi fissati in anticipo.

3. Se l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo, il titolo e, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, il relativo estratto sono validi in un solo Stato membro che deve essere designato dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

Articolo 3

1. Se la validità del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è inferiore o uguale a sei mesi, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo.

In caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario può essere accettata soltanto se l'interessato, al momento in cui ha presentato la propria offerta, ha dichiarato per iscritto che è sua intenzione, qualora l'offerta stessa sia interamente o parzialmente accolta, chiedere la fissazione anticipata anche dell'importo compensativo monetario. Ove l'interessato abbia rilasciato siffatta dichiarazione, l'obbligo di presentare domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione in seguito all'accoglimento dell'offerta implica l'obbligo di richiedere al tempo stesso la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

In caso di applicazione del comma precedente:

a) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti:

— « Fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario »,

— « Forudfastsættelse af det monetære udligningsbeløb »,

— « Vorausfestsetzung des Währungsausgleichsbetrags »,

— « Προκαθορισμός τοῦ νομισματικοῦ ἐξισωτικοῦ ποσοῦ»,

— « Advance fixing of the monetary compensatory amount »,

— « Fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire »,

— « Vaststelling vooraf van het monetaire compenserende bedrag »;

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

b) la casella 20 a) del titolo d'importazione o di fissazione anticipata o, secondo il caso, la casella 18 a) del titolo di esportazione o di fissazione anticipata deve recare le diciture seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità :

— « Importo compensativo monetario fissato in anticipo il ... (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso ;

Titolo valido in ... (Stato membro designato dal richiedente) ».

— « Monetært udligningsbeløb forudfastsat den ... (dato for forudfastsættelsen justeres i påkommende tilfælde ;

Licens gyldig i ... (den medlemsstat, der er angivet af ansøgeren) ».

— « Am ... (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter Währungsausgleichsbetrag ; muß gegebenenfalls angepaßt werden ;

Lizenz gilt in ... (vom Antragsteller angegebener Mitgliedstaat) ».

— «Νομισματικό έξισωτικό ποσό προκαθορισθέν τήν . . . (ήμερομηνία τοῦ προκαθορισμοῦ ἐνδεχομένως προσαρμοστέα).

Πιστοποιητικό ἰσχῦον εἰς ... (Κράτος μέλος ὑποδεικνυόμενο ἀπό τόν αἰτοῦντα)»,

— « Monetary compensatory amount fixed in advance on ... (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate ;

Certificate valid in ... (Member State designated by the applicant) ».

— « Montant compensatoire monétaire fixé à l'avance le ... (date de préfixation), à ajuster éventuellement ;

Certificat valable en ... (État membre désigné par le demandeur) ».

— « Monetair compenserend bedrag vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen ;

Certificaat geldig in ... (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat) ».

2. Per i titoli utilizzati nel loro territorio, gli organismi competenti degli Stati membri possono inoltre fornire in via indicativa, nella casella 20 a) del titolo d'importazione o di fissazione anticipata o, secondo il caso, nella casella 18 a) del titolo di esportazione o di fissazione anticipata, ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'importo compensativo monetario.

Articolo 4

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano allorché la validità del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è superiore a sei mesi.

2. La validità della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è di sei mesi a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata ; tale giorno è compreso nel periodo di validità della fissazione anticipata.

3. Il richiedente del titolo può presentare domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario durante un periodo che inizia il giorno di presentazione della domanda di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione e scade il primo giorno degli ultimi sei mesi di validità del titolo stesso.

4. Se un titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione implica anche la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, la validità del titolo scade l'ultimo giorno del periodo di validità della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

5. Se la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare le diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nella casella 21 del titolo d'importazione o di fissazione anticipata o, secondo il caso, nella casella 19 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata, deve essere indicata la data di scadenza della validità della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

6. Se il richiedente del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione non si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 5 e presenta una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nel corso del periodo di cui al paragrafo 3, la domanda stessa deve essere depositata presso l'organismo che ha ricevuto la domanda di titolo. Le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario può riguardare un titolo o un estratto dello stesso, qualora sia stato rilasciato un tale estratto.

Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, l'interessato deve presentare all'organismo competente il titolo o l'estratto di titolo cui la domanda si riferisce.

Il titolo o l'estratto di titolo vengono conservati presso l'organismo competente, il quale procede al rilascio di un titolo o di un estratto sostitutivo.

Al momento della presentazione della domanda di estratto di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, può essere presentata per tale estratto, che è considerato come estratto sostitutivo, una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

7. Il titolo o l'estratto sostitutivo implicante fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito.

Il titolo o l'estratto sostitutivo ha una validità di sei mesi a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario ; tale giorno è compreso nel periodo di validità del documento originale.

Fatte salve le disposizioni particolari di cui al presente paragrafo, il titolo o l'estratto sostitutivo deve recare le indicazioni e le diciture che figurano eventualmente nel documento sostituito. Esso reca inoltre le diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un riferimento al numero del documento originale.

8. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, si applicano ai titoli di cui al presente articolo.

Articolo 5

1. Se il titolo di fissazione anticipata della restituzione riguarda un prodotto di base esportato sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 e comporta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, detta fissazione anticipata riguarda l'importo compensativo monetario applicabile a tali merci.

2. La merce può beneficiare della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario soltanto se, per almeno uno dei prodotti di base, la totalità del quantitativo che può beneficiare della restituzione all'esportazione è coperta da uno o più dei titoli di cui al paragrafo 1.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è uguale o superiore al 10 % del peso della merce.

3. Qualora all'atto dell'espletamento delle formalità doganali vengano presentati più titoli di cui al paragrafo 1, ai fini della data da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo monetario si tiene conto soltanto del titolo di data meno recente.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono presi in considerazione soltanto i titoli concernenti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dal titolo stesso.

4. Qualora, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, siano presentati uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario perché non sussistono i presupposti menzionati al paragrafo 2, il titolo o i titoli in causa non sono accettati all'espletamento della formalità doganali relative alla merce di cui trattasi.

Articolo 6

1. Alle operazioni realizzate durante il periodo di validità del titolo si applica l'importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo.

2. Tuttavia, qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, l'importo compensativo monetario applicabile è quello valido l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte. Ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui all'articolo 7, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è considerata presentata l'ultimo giorno del periodo previsto per la presentazione delle offerte.

Le disposizioni del paragrafo 1 rimangono tuttavia applicabili se il richiedente di un titolo implicante un prelievo o una restituzione fissata in anticipo mediante gara, si trova nella situazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 7

1. Gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata.

2. Se interviene una variazione del prelievo o della restituzione a seguito di una modifica dei prezzi, può essere deciso che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo siano adeguati.

3. Le modalità di adeguamento e gli adeguamenti stessi sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 974/71.

4. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, in un titolo è indicato un tasso in moneta nazionale e tale tasso deve essere adeguato, i servizi competenti degli Stati membri adottano le misure amministrative che ritengono necessarie per procedere all'adeguamento. A tal fine, essi possono in particolare prevedere diciture supplementari nei titoli.

Articolo 8

1. Se per uno o più prodotti non sono fissati importi compensativi monetari in uno Stato membro, mentre tali importi sono applicati allo stesso o agli stessi prodotti in altri Stati membri, il tasso dell'importo compensativo monetario in detto Stato membro è considerato pari a 0 e il coefficiente pari a 1.

2. Nello Stato membro di cui al paragrafo 1, la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario può essere chiesta alle stesse condizioni valide negli altri Stati membri.

Articolo 9

1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provoca o rischia di provocare difficoltà, l'applicazione di dette norme per il prodotto o i prodotti in causa può essere sospesa.

2. In caso di estrema urgenza la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi per un massimo di tre giorni lavorativi.

3. La fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è sospesa qualora la fissazione di un prelievo o di una restituzione abbia luogo mediante gara, a meno che il regolamento recante sospensione precisi che nella fattispecie le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili.

4. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detti importi.

5. Le domande di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario che accompagnano le domande per il rilascio di titolo che sono in esame al momento della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non sono soggette alla misura di sospensione.

6. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano le domande di titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione.

Articolo 10

1. Se, per quanto riguarda i titoli implicanti fissazione anticipata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è esclusa in seguito all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario per uno Stato membro in cui si applica la sospensione può essere presentata entro sette giorni a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Tale domanda si applica al quantitativo totale disponibile indicato nel titolo e in tutti gli estratti eventualmente rilasciati ; essa deve essere presentata allo stesso organismo cui è stata presentata la domanda del titolo originale. L'interessato che chiede la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario deve presentare il titolo originale e i relativi estratti all'organismo competente, che li conserva e che procede al rilascio di un titolo sostitutivo e di uno o più estratti sostitutivi.

Si applicano le seguenti disposizioni dell'articolo 4 :

— paragrafo 6, primo comma, seconda frase,

— paragrafo 7, primo e terzo comma,

— paragrafo 8.

Alle operazioni realizzate durante il restante periodo di validità del titolo si applica l'importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo.

2. Se, per quanto riguarda i titoli di cui all'articolo 4, la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è sospesa per uno o più Stati membri durante un periodo comprendente l'ultimo giorno del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, tale periodo deve essere esteso, per le domande di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario concernenti uno Stato membro in cui si applica la sospensione, al settimo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione. Tuttavia, in caso di applicazione di tale disposizione, la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario non può essere valida per un periodo più lungo della restante durata di validità del titolo, o di un suo estratto, al quale si riferisce la domanda.

Articolo 11

1. Il regolamento (CEE) n. 243/78 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari, i richiami al regolamento (CEE) n. 243/78 e agli articoli dello stesso sono da intendersi riferiti al presente regolamento e agli articoli corrispondenti.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1982.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli che sono chiesti a decorrere dal 14 giugno 1982. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, si applicano soltanto alle offerte che sono presentate a decorrere dalla data suddetta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione